

Università Agraria di Tolfa

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

MODALITA' ELETTIVE TRANSITORIE PER LA NOMINA DELLA DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI ED ADEMPIMENTI PRE-POST ELEZIONI (Approvato con atto C.d.A. n. 1 del 30 aprile 2019)

1 – Adempimenti preliminari

1. L'Assemblea ordinaria degli Utenti elegge, a voto segreto, i componenti della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti (di seguito, per brevità "Delegazione").
2. Il numero dei membri della Delegazione da eleggere, denominati Delegati, è pari a 15 (quindici) unità. Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti è eletto il più giovane di età.
3. Qualora il numero di candidati sia pari o inferiore a 15 ma con un numero minimo non inferiore a 11 candidati, non si procederà allo svolgimento delle elezioni in quanto gli stessi candidati saranno designati componenti della Delegazione.
4. Qualora i candidati siano in numero inferiore a 11, si procederà ad indire nuove elezioni.
5. Il Presidente pro-tempore in carica dell'Ente indice le elezioni per la costituzione ed il rinnovo della Delegazione e lo rende noto agli Utenti, con manifesto da pubblicarsi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima delle elezioni stesse. Nell'avviso saranno stabiliti l'ora, i luoghi e l'orario di inizio e di chiusura della votazione.
6. Le elezioni dovranno svolgersi in un giorno domenicale.
7. Il Presidente rende noto, inoltre, il numero delle sezioni elettorali e la loro ubicazione.

2 – Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto tutti gli Utenti cittadini italiani iscritti nel registro della popolazione del Comune di Tolfa che abbiano residenza e stabile dimora nello stesso Comune da almeno cinque anni e i cittadini residenti alla nascita nel comune di Tolfa che si sono trasferiti e che sono tornati a risiedere stabilmente nello stesso, che alla data delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Il diritto elettorale è personale, nessun elettore può farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.

3 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a membro della Delegazione tutti gli Utenti cittadini italiani iscritti nel registro della popolazione del Comune di Tolfa che abbiano residenza e stabile dimora nello stesso Comune da almeno cinque anni e i cittadini residenti alla nascita nel comune di Tolfa che si sono trasferiti e che sono tornati a risiedere stabilmente nello stesso, che non si trovino in condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ovvero di incompatibilità, ai sensi del successivo paragrafo e che ne abbiano fatto espressa richiesta secondo le modalità sotto specificate, che alla data delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Qualora dovessero insorgere contrasti e contestazioni sul diritto di elettorato attivo e passivo, la Commissione Elettorale, su istanza di parte, decide entro due giorni sulla questione.

4 – Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'interno della Delegazione:
 - a) Il fallito o chi è stato condannato a pena detentiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici anche temporanea;
 - b) I dirigenti e funzionari governativi che hanno la vigilanza sull'Ente e gli impiegati dei loro uffici, i dirigenti e i funzionari della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Tolfa;
 - c) I componenti delle stazioni dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'UA ed in quello ove l'UA ha la propria sede istituzionale;
 - d) I ministri di culto;
 - e) Coloro che ricevono una retribuzione dall'UA;
 - f) Coloro che hanno una lite pendente con l'UA;
 - g) Coloro che hanno il maneggio del denaro dell'UA;
 - h) Gli amministratori dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giurisdizionale per illeciti commessi a danno dell'UA;
 - i) Coloro che hanno perduto la qualifica di Utente;
 - j) Il Segretario del Comune ove ha sede istituzionale l'UA. Tale funzionario è anche incompatibile con le funzioni di Segretario/Direttore Amministrativo dell'UA.
 - k) Gli eletti in carica come consiglieri Comunali e/o consiglieri Regionali, gli eletti al Parlamento Italiano e al Parlamento Europeo;
2. Non possono essere contemporaneamente componenti della Delegazione gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, i cognati ed i fratelli.

5 – Presentazione delle candidature

1. Il Presidente, nel manifesto di cui al punto 1, inviterà gli Utenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, a presentare istanza di candidatura a membro della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti entro le ore 12,00 del 25° giorno antecedente quello delle elezioni presso l'ufficio amministrativo dell'Ente, utilizzando l'apposita modulistica fornita dallo stesso ufficio.
2. L'ufficio amministrativo procede al controllo della esatta compilazione della modulistica presentata e, in caso di non conformità, rigetta in via provvisoria la domanda, dandone pronta comunicazione all'interessato che potrà integrare e/o correggere l'istanza entro al massimo i successivi due giorni lavorativi dalla notifica e, in ogni caso, sempre entro i limiti della scadenza prevista per la presentazione delle candidature. In difetto il rigetto sarà considerato definitivo.
3. Il Presidente provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e con manifesti, della lista dei candidati ammessi nel termine di 15 giorni antecedenti l'elezione, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato.
4. L'Ufficio Amministrativo dell'Ente provvederà alla stampa delle schede nelle quali saranno riportati i dati e le generalità dei candidati, elencati in ordine alfabetico e con un numero progressivo a fianco.

6 – Composizione dei seggi elettorali

1. L'Ente, immediatamente dopo la pubblicazione del manifesto elettorale, provvederà ad istituire un albo apposito per la nomina dei Presidenti e dei Segretari di seggio e un altro albo distinto per la nomina degli Scrutatori. Gli utenti (che siano eleggibili e non siano presenti tra i candidati alla Delegazione) che vorranno essere nominati Presidenti, Segretari o scrutatori saranno invitati a presentare apposita domanda negli albi di riferimento, utilizzando l'apposita modulistica fornita dagli uffici dell'Università Agraria di Tolfa. Requisito minimo d'istruzione per l'iscrizione all'albo dei Presidenti e Segretari e all'albo degli Scrutatori, è il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Nella domanda di iscrizione agli albi, sarà richiesto di autocertificare, tra l'altro, lo stato occupazionale (occupato, disoccupato, inoccupato). Nella scelta dei Presidenti e degli Scrutatori, che avverrà per sorteggio, saranno privilegiati gli iscritti disoccupati o inoccupati. La nomina del Segretario sarà effettuata autonomamente dal Presidente di seggio scegliendo tra gli Utenti iscritti nell'apposito albo. La comunicazione, da parte del Presidente di seggio, del Segretario scelto e di un sostituto, va fatta agli uffici dell'Ente entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni. Il medesimo utente non può richiedere l'iscrizione ad entrambi gli albi, ma deve optare se essere iscritto nell'albo dei Presidenti e dei Segretari o in quello degli Scrutatori.
2. Ciascuna sezione è composta da un Presidente, due scrutatori ed un segretario, nominati come descritto al punto precedente. Ai componenti gli uffici di sezione sarà corrisposta una indennità pari a € 150,00 per il Presidente e il Segretario, e a € 130,00 per lo scrutatore. Per garantire al massimo la composizione dei seggi elettorali, oltre ai membri effettivi, saranno sorteggiati anche membri supplenti per l'eventuale sostituzione.
3. Il Presidente provvederà alla comunicazione di nomina ai Presidenti di seggio e agli Scrutatori, esclusivamente a mezzo posta elettronica, entro i dieci giorni antecedenti le elezioni. Nel caso di

assenza o impedimento degli scrutatori designati all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione immediata con altro utente disponibile. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente di seggio designato all'atto dell'insediamento del seggio, alla nomina del sostituto provvederà il Presidente pro-tempore in carica dell'Università Agraria di Tolfa.

4. In ogni caso, non potranno essere nominati componenti del seggio utenti che abbiano una relazione di parentela con i candidati entro il 3° grado.

7 - Svolgimento delle elezioni ed espressione di voto

1. Le elezioni si svolgeranno nei siti appositamente individuati nel manifesto di indizione. Saranno allestite n. 5 sezioni elettorali, una presso la frazione di Santa Severa Nord e 4 all'interno del perimetro urbano del comune di Tolfa.
2. I seggi elettorali predisposti nei luoghi dell'adunanza rimarranno aperti dalle ore 7,00 alle ore 22,00. I seggi si insedieranno alle ore 16,00 del giorno precedente le votazioni, per lo svolgimento delle operazioni preliminari.
3. Ciascun utente avente diritto di voto, dovrà recarsi nel seggio indicato nella tessera elettorale prevista per le elezioni politiche e amministrative. Per l'esercizio del voto non è richiesta la tessera elettorale ma solo un documento di riconoscimento in corso di validità. È discrezione del Presidente di seggio ammettere al voto utenti sprovvisti di documento, previa conoscenza diretta. Si precisa che, a differenza di quanto accade per le elezioni amministrative e politiche, gli uffici comunali non saranno aperti nella giornata di svolgimento delle elezioni dell'Università Agraria, pertanto gli aventi diritto al voto sono calorosamente invitati a verificare per tempo il possesso di un valido documento di riconoscimento.
4. Ciascun Utente avente diritto al voto ha diritto di votare al massimo per tre candidati alla carica di componente della Delegazione, apponendo una X in corrispondenza del cognome e nome o del numero progressivo associato.
5. La "Lista degli Utenti candidati" deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni, all'interno delle sezioni elettorali.

8 – Adempimenti post elezioni

1. Alla chiusura della votazione, il Presidente di seggio procede alle operazioni preliminari di scrutinio. A dette operazioni, previa autorizzazione del Presidente di seggio, possono assistere i soli candidati all'elezione dei Delegati dell'Assemblea dei Soci.
2. Il presidente pertanto:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero dei votanti, rispetto alle schede depositate nell'urna di votazione;

- c) predisponde i registri di annotazione;
3. Il Presidente di Seggio dichiara concluse le operazioni preliminari e riapre il seggio al pubblico per procedere allo spoglio delle schede, dandone lettura, mentre uno degli scrutatori ed il segretario contrassegnano i voti riportati da ciascun candidato alla carica di membro della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti, su apposite tabelle di scrutinio. Elevandosi qualsiasi contestazione su di una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata dal Presidente e dal segretario. A detta operazione sono ammessi ad assistere esclusivamente gli elettori del seggio.
4. Dovranno essere dichiarate nulle:
- a) le schede nelle quali l'Utente si è reso riconoscibile o che hanno contenuti e indicazioni diverse dal voto;
 - b) quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;
 - c) le schede che contengono un numero superiore a tre preferenze.
5. L'Ufficio di sezione si pronuncia sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che vengono sollevati intorno alle operazioni, sulla nullità delle schede e proclama l'esito della votazione. Le schede nulle, le bianche, le contestate, le carte relative ai reclami e le proteste scritte, devono essere vidimate da almeno tre membri dell'ufficio ed annesse al verbale. Le schede valide devono essere chiuse in busta sigillata, firmata dal Presidente e dal Segretario.
6. Il verbale è firmato da tutti i membri dell'Ufficio, per la sua validità però è sufficiente la firma del Presidente e del Segretario. Il verbale delle operazioni elettorali e tutto il materiale utilizzato per la votazione sono trasmessi al Segretario dell'Ente che li assume in carico. Il Presidente, entro tre giorni, pubblica il risultato delle elezioni, anche a mezzo di apposto manifesto.

9 - Proclamazione degli eletti

1. Al termine delle votazioni si terrà, a porte chiuse, la riunione dei presidenti dei cinque seggi presso la sezione n. 1, il cui Presidente rivestirà la funzione di coordinatore delle operazioni, coadiuvati dagli scrutatori e dal segretario della medesima sezione e, al termine delle quali, lo stesso Presidente del seggio n. 1 procederà alla proclamazione degli eletti ed alla formazione del verbale che sarà consegnato al Segretario dell'Ente.
2. I componenti della Delegazione eletti durano in carica fino al 19 gennaio 2025.

10 - Adempimenti successivi alle elezioni

1. Il Presidente pro-tempore uscente, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, notifica agli eletti stessi il risultato elettorale e convoca, entro i successivi dieci giorni, la prima riunione della Delegazione dell'Assemblea degli Utenti.

2. Nella prima riunione, presieduta dal Presidente uscente che non ha diritto di voto, la Delegazione, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti, nomina, a scrutinio segreto, i componenti del nuovo Comitato di Amministrazione, composto da cinque membri e, a seguire, il Presidente dei Delegati dell'Assemblea degli Utenti, tutti obbligatoriamente in seno agli eletti. Si precisa che il Presidente dei Delegati dell'Assemblea degli Utenti non può essere scelto tra i nominati a componenti del Comitato di Amministrazione.
3. In tale riunione saranno determinate, necessariamente in maniera sintetica, le modalità di funzionamento degli organi elettivi e le relative competenze, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto adeguato alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168.
4. Nella successiva riunione della Delegazione, da tenersi nel più breve tempo possibile, dovrà necessariamente essere previsto nell'ordine del giorno, un punto per l'avvio dell'iter per la redazione e approvazione del nuovo Statuto adeguato alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168

11 – Impugnazioni

1. Avverso le operazioni elettorali, gli Utenti possono, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti conseguente al pubblico manifesto, ricorrere alla Delegazione dell'Assemblea degli Utenti che deciderà anche sulle questioni di eleggibilità. Il ricorso, a cura della parte che lo propone, dovrà essere notificato alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Le decisioni prese dalla Delegazione sono notificate all'interessato, a cura del Segretario, entro cinque giorni dalla deliberazione.
2. Contro la decisione della Delegazione sono ammesse le relative impugnazioni sulla base della disciplina contenuta nel diritto processuale.
3. In caso di pronuncia definitiva il risultato delle elezioni può essere oggetto di modifica e si provvede alla sostituzione con coloro che hanno diritto di essere nominati in luogo di quelli illegalmente proclamati.